

Obiettivo strategico E.1: *Incrementare la partecipazione delle donne alla soluzione dei conflitti e ai livelli decisionali e proteggere le donne che vivono in situazioni di conflitto armato e altro o sotto la occupazione straniera*

Iniziative da assumere

142. Dai Governi e dalle istituzioni internazionali e regionali intergovernative:

a) Adottare misure idonee per promuovere la uguale partecipazione e uguali opportunità per le donne di partecipare a tutti i dibattiti e alle attività sulla pace a tutti i livelli, particolarmente a quelli decisionali incluso il Segretariato delle Nazioni Unite con il dovuto riguardo a un'equa distribuzione geografica in conformità all'art. 101 della Carta delle Nazioni Unite;

b) Integrare la problematica uomo-donna nella soluzione di conflitti armati e di altra natura e della occupazione straniera e sforzarsi di rispettare un giusto equilibrio tra i sessi nella proposta di candidati e nelle nomine a cariche di giudice e altre in tutti gli organismi giudiziari internazionali quali il Tribunale internazionale delle Nazioni Unite per la ex-Yugoslavia e per il Rwanda, la Corte internazionale di giustizia così come negli altri organi competenti in materia di soluzione pacifica delle controversie;

c) Garantire che questi organi siano in grado di affrontare la problematica uomo-donna fornendo un'appropriata formazione ai procuratori, ai giudici e agli altri responsabili, per trattare casi di stupro, gravidanza forzata, molestie sessuali e altre forme di violenza contro le donne nei conflitti armati, incluso il terrorismo, e tener conto, nelle loro attività, delle specificità di donne e di uomini;

Obiettivo strategico E.2: *Ridurre le spese militari eccessive e controllare la disponibilità di armamenti*

Iniziative da assumere

143. Dai Governi:

a) Incrementare e accelerare, secondo considerazioni che tengano conto delle esigenze di sicurezza nazionale, la conversione delle risorse destinate alla difesa e alle industrie connesse, a scopi di sviluppo e di pace;

b) Cominciare a esplorare nuovi metodi per generare nuove risorse finanziarie pubbliche e private, in particolare per mezzo di una riduzione delle spese militari eccessive — bilancio globale della difesa, commercio delle armi, investimenti per la produzione e l'acquisizione di armi — tenendo in considerazione le necessità della sicurezza nazionale, in modo da rendere possibile lo stanziamento di fondi aggiuntivi per lo sviluppo economico e sociale in particolare per il miglioramento della condizione delle donne;

c) Prendere iniziative per condurre inchieste e punire i membri della polizia, delle forze di sicurezza e dell'esercito che compiono atti di violenza contro le donne, violazioni del diritto umanitario internazionale e violazioni dei diritti fondamentali delle donne in situazioni di conflitto armato;

d) Mentre si tiene conto delle legittime esigenze di difesa degli Stati, riconoscere e affrontare i pericoli per la società dei conflitti armati, gli effetti negativi delle alte spese militari, del commercio di armi, in particolare di quelle che sono specialmente offensive o hanno effetti indiscriminati, e gli investimenti eccessivi nella produzione e nella acquisizione di armi. Analogamente riconoscere la necessità di combattere il traffico illecito di armi, la violenza, la criminalità, la produzione, l'uso e il traffico di droghe illegali, e la tratta di donne e di bambini;

e) Riconoscere che le donne e i bambini sono particolarmente esposti ai pericoli che derivano dall'uso indiscriminato delle mine terrestri antipersona;

i) Impegnarsi a lavorare attivamente per ratificare — se non ancora fatto — la Convenzione del 1981 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente devastanti o avere effetti indiscriminati, in particolare il Protocollo sulla proibizione o la restrizione dell'uso di mine, trappole esplosive e altri congegni (Protocollo II)⁽²⁶⁾, puntando a raggiungere la ratifica universale nell'anno 2000;

ii) Impegnarsi a considerare fortemente di rafforzare la Convenzione per promuovere una riduzione delle morti e delle intense sofferenze causate tra i civili dall'uso indiscriminato di mine terrestri;

iii) Impegnarsi a promuovere l'aiuto per lo sminamento, in particolare facilitando lo scambio di informazioni, il trasferimento di tecnologie e la ricerca scientifica sui mezzi di sminamento;

iv) Nell'ambito delle N.U., impegnarsi a sostenere gli sforzi per coordinare un programma di risposta comune per l'assistenza allo sminamento, senza inutili discriminazioni;

v) Adottare al più presto possibile — se non lo hanno già fatto — una moratoria sull'esportazione di mine terrestri antipersona, incluse le esportazioni di entità non governative, mentre si prende nota con soddisfazione che molti Stati hanno già dichiarato una moratoria sull'esportazione, trasferimento o vendita di tali mine;

vi) Impegnarsi a incoraggiare ulteriori sforzi internazionali per cercare soluzioni ai problemi causati dalle mine terrestri antipersona, al fine della loro eliminazione; la Conferenza considera che gli Stati potranno meglio tentare di raggiungere questo obiettivo quando troveranno alternative praticabili, ma più umane;

f) Riconoscendo il ruolo guida svolto dalle donne nel movimento per la pace;

i) Lavorare attivamente per un disarmo generale e completo sotto rigido ed effettivo controllo internazionale;

ii) Promuovere negoziati sulla conclusione, senza ritardi, di un trattato che metta al bando gli esperimenti nucleari, universale, multilaterale ed effettivamente verificabile, che contribuisca al disarmo nucleare e alla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari in tutti i suoi aspetti;

iii) In attesa della entrata in vigore del suddetto trattato, esercitare il massimo controllo sugli esperimenti nucleari.

Obiettivo strategico E.3: *Promuovere forme non violente di soluzione dei conflitti e ridurre le violazioni dei diritti fondamentali nelle situazioni di conflitto*

Iniziative da assumere

144. Dai Governi:

a) Considerare la ratifica o l'adesione a strumenti internazionali che contengono disposizioni per la protezione delle donne e dei bambini nei conflitti armati, inclusa la Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra del 1949, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) e il Protocollo aggiuntivo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II)⁽²⁴⁾;

b) Rispettare pienamente le norme del diritto umanitario internazionale nel corso di conflitti armati, e prendere tutte le misure ne-